Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027[1], nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023)
INTERVENTO: CUP B56E23004900006

Accordo di concessione

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al/i progetto/i di mobilità, di cui alla "Scheda tecnica progetto di mobilità", relativi all'Intervento CUP B56E23004900006 finanziato con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 61 per la realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento ed ampliamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU Codice/i del/i progetto/i:
PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000141635
PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000223803

TRA

il Soggetto attuatore: INDIRE, quale Agenzia Nazionale per il Programma Erasmus+ Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale: 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in :
Palazzo Gerini,
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze
e sedi operative in:
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze
e
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma
rappresentata ai fini della firma del presente Accordo di concessione dal Direttore Generale Flaminio Galli, (di seguito "Soggetto attuatore")

E

il Soggetto realizzatore: Istituzione Scolastica:
Denominazione: ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO-REVO
con sede in : Via Pia Laviosa Zambotti 24, Nasino-Borgo, 38013
Codice fiscale o Partita IVA: 92013780223
PEC : ic.fondo@pec.provincia.tn.it
rappresentato da : Miriam Predelli
in qualità di legale rappresentante (di seguito "Soggetto realizzatore") di seguito congiuntamente definite anche le "Parti".

[1]Riferimento al Regolamento (UE) n°2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n° 1288/2013.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Visto** Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- **Visto** Regolamento delegato (UE) n. 2021/2105 della commissione del 28 settembre 2021 che integra il

Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO

il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2106 della commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO

il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio nella formazione "Economia e finanza" del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO

le revisioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvate dal Consiglio dell'Unione Europea (UE) in data 8 dicembre 2023 e in data 7 maggio 2024;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 2021/817 del 20 maggio 2021, che ha istituito "Erasmus+, il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", e ha abrogato il Regolamento (UE) n. 1288/2013;

VISTO

l'articolo 32 del Capo XI – Complementarietà del citato Regolamento (UE) n. 2021/817 del 20 maggio 2021, il quale prevede che "un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi";

VISTO

l'atto di indirizzo prot. n. 26656 dell'11 dicembre 2020, con il quale il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha riconfermato al Ministero dell'Istruzione e del Merito la titolarità di autorità nazionale per i settori "Istruzione scolastica" ed "Educazione degli adulti" per il periodo di programmazione 2021-2027 e ha designato quale agenzia nazionale per la realizzazione del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, settori "Istruzione scolastica" ed "Educazione degli adulti", l'INDIRE;

VISTO

la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1, Investimento 3.1 – "Nuove competenze e nuovi linguaggi", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per un totale di euro 1,1 miliardi;

VISTO

che dal 01 settembre 2012, ai sensi dell'art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla L. n. 111/2011, è stata soppressa l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

VISTO

lo Statuto INDIRE, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 20.12.2024 e pubblicato sul sito istituzionale il 23.12.2024;

VISTO

la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;

CONSIDERATO/A

- che con il Decreto del Direttore Generale e Coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza 9 agosto 2024, n. 32, acquisito agli atti con prot. 47280 del 9.10.2024, è stata approvata la Convenzione sottoscritta fra il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Coordinatore pro tempore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa, dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il PNRR, e l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), in persona del direttore generale, dottor Flaminio Galli, per la realizzazione del piano operativo "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1– Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU", codice CUP B56E23004900006, stipulata nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di

istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – NextgenerationEU;

- la Nota prot. 20531 del 17 settembre 2024, acquisita agli atti con prot. 47280 del 9.10.2024, attraverso la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIM comunica che il Decreto n. 32 del 09/08/2024 emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 Agosto 2014, e che lo stesso è stato registrato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n.123/2011, con il n. 164, in data 17 settembre 2024;

- la Nota acquisita agli atti del Ministero dell’Istruzione e del Merito con prot. AOOGABMI 0128259 del 27 settembre 2024, ns prot. 47280 del 9.10.2024, attraverso la quale la Corte dei Conti attesta che il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 32 del 09/08/2024 di approvazione della Convenzione fra il Ministero dell'istruzione e del merito e INDIRE per l'attuazione del piano operativo “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU” è stato ammesso alla registrazione il 25/09/2024 con n. 2510;

- **Il Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 58923/2024 del 20-12-2024** di ammissione a finanziamento che integra la/e quote di budget richiesta/e e non attribuita/e in sede di approvazione dei progetti di mobilità delle GRADUATORIE KA121 SETTORE SCUOLA con scadenza, rispettivamente, del 23/02/2023 - PROGRAMMA ERASMUS+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2023 - EAC/A10/2022 (2022/C 444/07) e del 20/02/2024 - PROGRAMMA ERASMUS+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2024 - EAC/A07/2023 (C/2023/1262) a valere sul “Progetto per la Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021 – 2027, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEu” – CUP B56E23004900006;

- **Il Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 2590/2025 del 22-01-2025** di ammissione a finanziamento che integra la/e quote di budget richiesta/e e non attribuita/e in sede di approvazione dei progetti di mobilità delle GRADUATORIE KA122 SETTORE SCUOLA scadenza del 23/02/2023 - PROGRAMMA ERASMUS+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2023 - EAC/A10/2022 (2022/C 444/07); GRADUATORIA KA122 SETTORE SCUOLA scadenza del 20/02/2024 - PROGRAMMA ERASMUS+ INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2024 - EAC/A07/2023 (C/2023/1262) a valere sul “Progetto per la Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021 – 2027, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next GenerationEu” – CUP B56E23004900006;

- il Piano operativo “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” che prevede un programma di interventi per rafforzare la mobilità di studenti e docenti nell’ambito del Programma “Erasmus+”, con un target di partecipanti alla mobilità pari ad almeno 27.000 unità entro il 31 dicembre 2025;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di concessione, d’ora innanzi “Accordo”.

2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, la documentazione ad esso allegata e/o prodotta tramite il sistema informativo **“Piattaforma di Gestione mobilità PNRR”**, i cui contenuti sono definiti e possono essere eventualmente aggiornati nel tempo.

3. Firmando il presente Accordo e relativi moduli allegati, il Soggetto realizzatore accetta la sovvenzione e conviene di attuare il/i progetto/i di mobilità sotto la propria responsabilità e in conformità alla stessa, a tutti gli obblighi e ai termini e alle condizioni ivi stabiliti.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione del/i progetto/i di mobilità di cui alla "Scheda tecnica progetto di mobilità" nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 aprile 2023, n. 61 che prevede il finanziamento per la realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento ed ampliamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. 2. Il presente Accordo definisce, inoltre, gli obblighi delle Parti, le procedure di avvio, di attuazione, di monitoraggio, di controllo, di pagamento e di rendicontazione.

Articolo 3
(Forma della sovvenzione, importo massimo, categorie di budget, costi, tariffe applicabili, tracciabilità e condizioni di ammissibilità)

1. Trattasi della sovvenzione di un progetto[2] in forma di sovvenzione mista basata su contributi unitari e costi reali effettivamente sostenuti. Le norme di finanziamento applicabili per la mobilità degli alunni e del personale dell'Istruzione Scolastica sono riferite all'anno 2024 (Erasmus+ Guida al Programma - Versione 1 (2024): 28.11.2023) e alle Disposizioni- nazionali-IT02-Call-2024-SCH_ADU.

2. L'importo complessivo massimo del presente Accordo è pari a euro 122.543,00; per l'importo massimo della sovvenzione per ciascun progetto si rimanda alla relativa "Scheda tecnica progetto di mobilità" che costituisce parte integrante del presente Accordo.

3. Ai contributi unitari si applicano le disposizioni di cui:

- All'Allegato - "DISPOSIZIONI APPLICABILI AI COSTI AMMISSIBILI"
- All'Allegato - "IMPORTI APPLICABILI"

4. **Flessibilità di budget.** La suddivisione del budget può essere modificata — senza emendamento — mediante trasferimento (tra categorie di budget), purché ciò non comporti modifiche sostanziali o importanti del progetto di mobilità. Tuttavia, altre modifiche richiedono un emendamento o un'approvazione semplificata, nel caso in cui i trasferimenti dalla categoria di budget "Sostegno all'inclusione dei partecipanti" superino il 15% dei fondi totali di tale categoria.

5. Il Soggetto realizzatore deve provvedere, in materia di obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e all'art. 22 del Reg. UE 2021/241, a che in tutti i documenti giustificativi di spese effettuate per l'attuazione del/i progetto/i sia presente l'indicazione del titolo dell'intervento, del CUP B56E23004900006, del CIG (ove applicabile), del c/c per la tracciabilità flussi finanziari, dell'oggetto del pagamento, della modalità rendicontativa, del riferimento al codice PNRR attribuito al progetto di mobilità, al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU – PNRR. A tal riguardo, il Soggetto realizzatore è tenuto alla compilazione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN) in cui attesta l'assenza di "doppio finanziamento" con riferimento al progetto di mobilità e al finanziamento da parte dell'Unione europea – NextGenerationEU.

6. Per essere ammissibili i costi e i contributi devono soddisfare le seguenti **condizioni di ammissibilità**

a. **I costi reali (se del caso):**

i. Devono essere effettivamente sostenuti dal Soggetto realizzatore;
ii. Devono essere sostenuti nel periodo stabilito;
iii. Devono essere dichiarati in una delle categorie di budget;
iv. Devono essere sostenuti in relazione al progetto e essere necessari per la sua attuazione;
v. Devono essere identificabili e verificabili, in particolare devono essere iscritti nei registri contabili del Soggetto realizzatore conformemente ai principi contabili applicabili nel paese in cui è stabilito il Soggetto realizzatore e secondo le sue consuete prassi contabili;
vi. Devono rispettare la legislazione nazionale applicabile in materia di fiscalità, lavoro e sicurezza sociale; e
vii. devono essere ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza;

[2] Per la definizione di "sovvenzione di un'azione" cfr. articolo 180, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046: una sovvenzione dell'UE per finanziare "un'azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo di una politica dell'Unione".

b. **Per i contributi unitari:**

i. Devono essere rendicontati in una delle categorie di budget.
ii. I contributi unitari devono:

- Essere effettivamente utilizzati o prodotti dal Soggetto attuatore nel periodo indicato;
- Essere necessarie per l'attuazione dell'azione o da essa prodotte;

iii. Il numero dei contributi unitari deve essere identificabile e verificabile, in particolare deve essere supportato da idonea documentazione.

Articolo 4
(Termini di attuazione del/i progetto/i di mobilità e durata dell'Accordo di concessione)

1. Le attività, indicate secondo quanto previsto dalla Guida al Programma Erasmus+ 2024 - Settore Istruzione Scolastica - Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento, si intendono avviate dal Soggetto realizzatore a partire dalla data di ricevimento del presente Accordo controfirmato da parte del Soggetto attuatore.

2. Le azioni di mobilità del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**.

3. La presentazione del Report finale e la relativa richiesta di pagamento delle spese al Soggetto attuatore dovrà essere effettuata in ogni caso **entro il 31 gennaio 2026**.

4. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella/e scheda/e del/i progetto/i di mobilità allegata/e al presente Accordo.

5. Eventuali proroghe alla durata dell'azione di mobilità di cui al precedente punto n.2 potranno essere concesse solo a seguito di una espressa disposizione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione del PNRR.

Articolo 5
(Obblighi del Soggetto attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di concessione, il Soggetto attuatore si obbliga a:

- garantire che il Soggetto realizzatore riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.
- mettere a disposizione del Soggetto realizzatore il sistema informatico legato alla **"Piattaforma di Gestione mobilità PNRR"** per monitorare, rendicontare e comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati ai progetti di mobilità con la produzione e l'imputazione della documentazione probatoria pertinente.
- assicurare l'utilizzo o l'implementazione dei dati nel sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione.
- fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la descrizione delle funzioni e delle procedure da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- informare il Soggetto realizzatore in merito a eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso.
- informare il Soggetto realizzatore dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 2021/241.
- fornire un servizio di assistenza e di risposta ai quesiti formulati dal Soggetto realizzatore rispetto alla "Piattaforma di Gestione mobilità PNRR" prevista dall'intervento;
- provvedere ai pagamenti delle anticipazioni, degli stati di avanzamento intermedi e dei saldi, richiesti dal Soggetto realizzatore, nel rispetto delle procedure di rendicontazione e all'esito dello svolgimento dei relativi controlli;
- assolvere ad ogni altro onere e adempimento previsto a carico del Soggetto attuatore nei confronti dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 6
(Obblighi del Soggetto realizzatore, DSAN, rispetto delle condizionalità PNRR e dei principi trasversali, protezione e sicurezza dei partecipanti)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di concessione, il Soggetto realizzatore si obbliga a:

- riportare obbligatoriamente il CUP B56E23004900006 su tutti gli atti e la documentazione relativi al progetto di mobilità associato all'Intervento "Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico al fine di potenziare il programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

- garantire il raggiungimento di milestone e target della linea di investimento di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", così come indicati nel progetto, nonché il principio DNSH, pena la decadenza dal finanziamento, le condizionalità della linea di investimento, il divieto di "doppio finanziamento", l'assenza di conflitti di interesse e tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall'applicazione dei regolamenti dell'Unione europea, delle norme nazionali sul PNRR e delle disposizioni attuative e delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze.

- adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Soggetto attuatore e dal Ministero dell'istruzione e del merito nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Amministrazione titolare responsabile e nella connessa manualistica.

- garantire il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

- garantire la piena attuazione del progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma.

- effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Soggetto attuatore titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR.

- rilevare e imputare nel sistema informatico **"Piattaforma di Gestione mobilità PNRR"** i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente.

- assicurare gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Soggetto attuatore e/o del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, EURATOM) n. 1046/2018.

- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale il CUP univoco dell'intervento B56E23004900006 e che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Soggetto attuatore e/o dall'Amministrazione centrale titolare di intervento per tutta la durata del progetto.

- inoltrare le richieste di pagamento al Soggetto attuatore con allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento di milestone e target associati alla misura PNRR di riferimento (cfr. art. 7 del

decreto-legge n. 77 del 2021), e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi.

- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Soggetto attuatore.

In caso di violazione di uno degli obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta se:

- Il Soggetto realizzatore (o altra persona con poteri di rappresentanza, decisionali o di controllo o essenziale ai fini dell'attribuzione/attuazione della sovvenzione) ha commesso:
    - errori sostanziali, irregolarità o frodi.
    - violazioni gravi degli obblighi dettati dal presente Accordo o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni della Call, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza, se applicabile).

L'importo della riduzione sarà calcolato proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo accordato da parte dell'Unione europea – NextGenerationEU.

Se la riduzione della sovvenzione non comporta un recupero, il Soggetto attuatore comunica formalmente al Soggetto realizzatore la riduzione e l'importo da ridurre, indicandone i motivi. Quest'ultimo può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC — presentare osservazioni se non è d'accordo con la decisione (procedura di revisione del pagamento).

Se la riduzione della sovvenzione comporta un recupero, il Soggetto attuatore seguirà la procedura in contraddittorio con lettera di preavviso. Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del Soggetto realizzatore, del pagamento finale o successivamente — risulta che il Soggetto realizzatore ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Se il Soggetto attuatore ritiene non ammissibili alcuni costi o contributi, li detrae dai costi o contributi dichiarati e quindi calcola l'importo dovuto e procede se necessario alla richiesta di rimborso.

Inoltre, in caso di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere revocata. La revoca, vale a dire l'esclusione totale o parziale del progetto di mobilità dal finanziamento, può avvenire a seguito di un provvedimento del Soggetto attuatore a causa di irregolarità e/o frodi rilevate in materia di rendicontazione e controllo, o di mancata realizzazione del progetto o di parte di esso entro i termini previsti, ovvero a seguito di rinuncia da parte del Soggetto realizzatore.

Nel caso in cui riscontri l'effettiva sussistenza di irregolarità e/o frodi, il Soggetto attuatore procede a comunicare formalmente la decisione di revoca del finanziamento concesso al Soggetto realizzatore indicandone i motivi. Quest'ultimo può — entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC — presentare osservazioni se non è d'accordo con la decisione (procedura di revisione della revoca). Il Soggetto attuatore, nel caso in cui accolga con esito positivo le osservazioni presentate dal Soggetto realizzatore,procede entro i successivi 30 giorni a darne comunicazione a mezzo PEC.

Allo scadere del termine della presentazione delle osservazioni, il Soggetto attuatore, qualora permanga comunque l'effettiva sussistenza di irregolarità e/o frodi, procede entro i successivi 30 giorni ad emanare il provvedimento di revoca totale o parziale del contributo e, nel caso di risorse già erogate, mettendo in atto la procedura di recupero dell'importo versato e dei relativi interessi maturati.

Se la revoca della sovvenzione comporta un recupero, in mancanza di osservazioni, il Soggetto attuatore procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del Soggetto realizzatore, del pagamento finale o successivamente — risulta che il Soggetto attuatore ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Tutti i casi di riduzione, revoca e rinuncia del contributo comportano l'obbligo per il Soggetto realizzatore di restituire le somme già corrisposte, secondo le indicazioni fornite dal Soggetto attuatore.

2. Titolare effettivo - DSAN

Al fine di consentire, ai sensi dell'articolo ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241, al Soggetto Attuatore l'assolvimento dell'obbligo di raccolta e garantire l'accesso alle informazioni inerenti al titolare effettivo del destinatario dei fondi o appaltatore, il Soggetto Realizzatore e/o il beneficiario finale è tenuto a produrre e trasmettere l'autodichiarazione, utilizzando i template "DSAN" forniti conformemente alla natura giuridica (pubblica o privata). Nel

caso di Soggetti realizzatori di natura pubblica (istituti scolastici) il titolare effettivo è identificato nel dirigente scolastico. Nel caso di Soggetti realizzatori di natura privata è possibile identificare il titolare effettivo secondo i criteri alternativi (criterio dell'assetto proprietario, criterio del controllo, criterio residuale).

3. Conflitto d'interessi – DSAN

Il Soggetto realizzatore deve adottare tutte le misure atte a prevenire situazioni in cui l'applicazione imparziale e obiettiva del presente Accordo potrebbe essere compromessa per motivi familiari, affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici o qualsiasi altro interesse diretto o indiretto ("conflitto d'interessi").

Deve comunicare senza indugio, mediante l'apposita DSAN prevista, al Soggetto attuatore ogni situazione che costituisca o che possa condurre a un conflitto d'interessi e deve adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione.

Il Soggetto attuatore ha il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano idonei e può esigere l'adozione di provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.

4. RISPETTO DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR

4.1. Principio "Do No Significant Harm (DNSH)"

Al fine di rispettare in fase di attuazione i vincoli derivanti dal principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) - PNRR, ossia non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), il Soggetto realizzatore:

- Deve attuare il progetto in maniera che esso sia conforme, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti di propria competenza.
- Deve attestare, mediante DSAN, nelle fasi di rendicontazione delle attività e delle milestone e target il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH allegando la pertinente documentazione per i controlli in base a quanto previsto rispetto alla Guida Operativa allegata alla Circolare MEF-RGS n.33 del 13 ottobre 2022.

4.2 Climate e Digital Tagging

Il "tagging" (climatico e digitale) è inteso come la percentuale/il coefficiente che definisce l'importo di una misura o sottomisura PNRR dedicato al raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali dell'Unione europea. Considerato che con specifico riguardo alla Misura ed all'Investimento oggetto del presente Accordo ed alla linea di intervento non è previsto Tag digitale o clima, il Soggetto attuatore provvederà alla verifica che sia stato associato all'Intervento il tag corretto nell'apposita sezione ReGiS ("Associazione Tag e altre classificazioni") di propria competenza.

4.3 Principi trasversali PNRR

Il Soggetto realizzatore, con riferimento all'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, dovrà improntare l'attuazione del progetto alle seguenti priorità trasversali:

Parità di genere

L'attuazione di tutte le linee progettuali deve essere improntata al rispetto del principio delle pari opportunità di genere e conforme a quanto previsto dalle previsioni normative. Partendo dall'enunciato dell'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108/2021, si terrà conto dei contenuti delle linee guida attuative adottate con DM del 7/12/21 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità "Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Valorizzazione e protezione dei giovani

L'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani rappresenta una delle tre priorità trasversali del PNRR. In sede di attuazione delle varie linee progettuali con specifico riferimento all'Investimento alla misura oggetto del presente manuale, nel rispetto del principio della parità generazionale, si deve tenere conto di quanto disposto nell'ambito delle linee guida adottate con DM del 7/12/21, finalizzate tra l'altro ad assicurare meccanismi di incremento occupazionali oltre che per le donne, anche per i giovani con età inferiore ai 36 anni.

Riduzione dei divari territoriali

L'intervento PNRR ha tra i suoi obiettivi quello di colmare i divari territoriali, coinvolgendo in modo particolare le scuole maggiormente esposte al rischio di dispersione scolastica e povertà educativa.

Protezione e sicurezza dei partecipanti

Il Soggetto realizzatore deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al progetto. Il Soggetto realizzatore deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità. Ai fini della partecipazione di minori al progetto, il Soggetto realizzatore deve garantire il pieno rispetto della normativa applicabile in materia di tutela e sicurezza dei minori come definita dalla legislazione vigente nei paesi di invio e in quelli ospitanti, quali (elenco non esaustivo) il consenso dei genitori o del tutore, coperture assicurative e limiti di età.

Articolo 7
(Consorzio)

1. Il Soggetto realizzatore, in quanto firmatario dell'Accordo, quando agisce n.q. di Coordinatore di un Consorzio Erasmus+ è analogamente e pienamente responsabile nei confronti del Soggetto attuatore della attuazione del presente Accordo e del rispetto di tutti gli obblighi e condizioni in esso previsti. Se il Soggetto realizzatore fa affidamento su altri beneficiari interni al Consorzio, mantiene la responsabilità esclusiva nei confronti del Soggetto attuatore.

Il Coordinatore ed i beneficiari sono responsabili in solido dell'attuazione tecnica dell'azione. Per quel che concerne **i ruoli e le responsabilità interne** dei beneficiari sono divisi come segue:

(a) Ciascun beneficiario deve:

- tenere aggiornate le informazioni richieste fornendole al Coordinatore per l'inserimento nella **Piattaforma di Gestione mobilità PNRR.**
- informare immediatamente il Coordinatore (e gli altri beneficiari) di eventi o circostanze che possono incidere in modo significativo o ritardare l'attuazione dell'azione.
- trasmettere al Coordinatore in tempo utile:
  - le garanzie finanziarie (se necessario);
  - i rendiconti finanziari;
  - il contributo al resoconto sullo stato di attuazione e alle relazioni tecniche;
  - qualsiasi altro documento o informazione su richiesta dell'amministrazione erogatrice ai sensi della convenzione.

(b) Il Soggetto realizzatore/Coordinatore deve:

- controllare che l'azione venga attuata adeguatamente.
- agire da intermediario per tutte le comunicazioni tra il consorzio e il Soggetto attuatore, e in particolare:
  - presentare le eventuali garanzie finanziarie al Soggetto attuatore (se richieste).
  - richiedere e verificare i documenti o le informazioni richiesti e verificarne la qualità e la completezza prima di trasmetterli al Soggetto attuatore.
  - presentare il resoconto sullo stato di attuazione e i rapporti al Soggetto attuatore.
- informare il Soggetto realizzatore dei pagamenti effettuati agli altri beneficiari.
- distribuire, in caso, i pagamenti ricevuti dal Soggetto attuatore agli altri beneficiari senza ritardi ingiustificati.

Il Soggetto realizzatore/Coordinatore non può delegare né subappaltare gli incarichi di cui sopra ad altri beneficiari o terzi.

Il Soggetto realizzatore/Coordinatore deve aver predisposto disposizioni interne di funzionamento e coordinamento al fine di assicurare che l'azione sia attuata adeguatamente, stabilendone all'interno di un eventuale accordo consortile le cui disposizioni interne non devono confliggere con il presente Accordo.

In casi giustificati il Soggetto realizzatore/Coordinatore può chiedere l'aggiunta di uno o più beneficiari.

A tal fine il coordinatore deve presentare una richiesta di emendamento all'Accordo, che deve comprendere un modulo di adesione firmato dal nuovo beneficiario.

I nuovi beneficiari assumeranno diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo con effetto a partire dalla data della loro adesione riportata nel modulo.

Articolo 8
(Procedura di erogazione e sospensione del pagamento al Soggetto realizzatore)

Le procedure di erogazione ed i termini di pagamento al Soggetto realizzatore seguono le modalità specifiche di seguito indicate.

1. Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:

- a) un primo acconto, pari al 60% del finanziamento accordato di cui all'art. 3.2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo di concessione e previo ricevimento della Richiesta di anticipazione (e della garanzia finanziaria, se dovuta).
- b) al raggiungimento di almeno il 40% di spesa dell'acconto ricevuto, un ulteriore acconto intermedio fino al 30% dell'importo totale di cui all'art. 3.2, erogato sulla base della richiesta di pagamento presentata dal Soggetto realizzatore, previa verifica da parte del Soggetto attuatore delle attività registrate e dell'avanzamento del target sulla Piattaforma di Gestione della mobilità PNRR.
- c) una quota a saldo pari al 10% dell'importo di cui all'art.3.2, a seguito della trasmissione da parte del Soggetto realizzatore del Report finale e della richiesta di pagamento e previo controllo e validazione da parte del Soggetto attuatore delle attività realizzate e del target raggiunto.

2. Sospensione del termine di pagamento

Il Soggetto attuatore può — in qualsiasi momento — sospendere il termine per il pagamento nel caso in cui il pagamento non possa essere essere eseguito nei seguenti casi:

- il Report finale richiesto non è stato presentato o non è completo o sono necessarie ulteriori informazioni.
- sussistono dubbi circa l'importo da pagare (ad es. domande sull'ammissibilità, necessità di una riduzione della sovvenzione, ecc.) e sono necessari ulteriori controlli, verifiche, audit o indagini; oppure
- vi sono altre questioni lesive degli interessi finanziari dell'UE – NextGenerationEU.

Il Soggetto attuatore comunica formalmente al Soggetto realizzatore la sospensione, indicandone i motivi. La sospensione avrà effetto il giorno in cui è inviata comunicazione.

Se non sussistono più le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, la sospensione è revocata — e il periodo restante per il pagamento riprende a decorrere.

Se il periodo di sospensione supera due mesi, il Soggetto realizzatore può chiedere al Soggetto attuatore di confermare se la sospensione permane.

Se il termine di pagamento è stato sospeso per mancata conformità del Report finale e non viene presentata una nuova versione del Report finale (o viene rifiutato, se presentato), il Soggetto attuatore può anche risolvere l'Accordo.

3. Sospensione dei pagamenti

Il Soggetto realizzatore può — in qualsiasi momento — sospendere, integralmente o parzialmente, i pagamenti nei seguenti casi:

a. Il Soggetto realizzatore ha commesso o è sospettato di aver commesso:
   - Errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
   - Violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza, se applicabile)ecc.); oppure.

b. Estensione dei rilievi: non applicabile.

Se la sospensione riguarda i pagamenti, il Soggetto attuatore effettuerà pagamenti parziali per la parte o le parti non sospese. Se riguarda il pagamento finale, il saldo (o il rimborso) dell'importo residuo dopo la revoca della sospensione sarà considerato il pagamento che chiude l'azione.

Prima di sospendere i pagamenti, il Soggetto attuatore invierà al Soggetto realizzatore una **lettera di preavviso:**

- Dando Comunicazione formale dell'intenzione di sospendere i pagamenti, indicandone i motivi e
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, il Soggetto attuatore confermerà la sospensione (lettera di conferma). Altrimenti comunicherà formalmente che non intende continuare la procedura di sospensione.

Al termine della procedura di sospensione, il Soggetto attuatore informerà il Soggetto realizzatore. La sospensione avrà effetto il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma.

Se sussistono le condizioni per la ripresa dei pagamenti, la sospensione sarà revocata. Il Soggetto attuatore invierà una comunicazione formale al Soggetto realizzatore e fisserà la data di fine della sospensione.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti ai beneficiari interessati.

4. Il Soggetto attuatore può procedere a disporre controlli anche in loco per verificare l'andamento del progetto e fornisce supporto al Soggetto realizzatore anche per il tramite del gruppo di help desk di supporto al PNRR, al fine di superare criticità eventualmente presenti e garantire il raggiungimento di target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

5. Per l'erogazione dei pagamenti, il Soggetto realizzatore dovrà seguire le modalità ed avvalersi della modulistica appositamente prevista.

Articolo 9
(Pagamenti, recuperi, calcoli degli importi dovuti)

Il prefinanziamento è destinato a dotare il Soggetto realizzatore di un fondo di tesoreria e resta di proprietà del Soggetto attuatore fino al pagamento finale.

Garanzia di prefinanziamento

In base a quanto previsto dalla Guida del programma Erasmus+, nel caso di richieste di sovvenzione superiori ad Euro 60.000,00 e se richiesto dal Soggetto attuatore, il Soggetto realizzatore, nel caso di ente gestore di scuola paritaria non commerciale, deve fornire una o più garanzie, conformemente ai tempi e agli importi figuranti nella "Scheda tecnica progetto di mobilità", insieme alla domanda di prefinanziamento..

La garanzia deve soddisfare le seguenti condizioni:

- è prestata da un istituto bancario o finanziario riconosciuto stabilito nell'UE o — su richiesta del coordinatore e previa accettazione dall'amministrazione erogatrice — da un terzo o da un istituto bancario o finanziario stabilito al di fuori dell'UE che offra una garanzia equivalente.
- il garante è garante a prima richiesta e non esige che l'amministrazione erogatrice agisca in primo luogo contro il debitore principale (ossia il beneficiario in questione).
- rimane esplicitamente in vigore fino al pagamento finale e, se il pagamento finale assume la forma di un recupero, fino a cinque mesi dopo la notifica della nota di addebito al beneficiario.

La garanzia sarà svincolata entro il mese successivo.

Se il Soggetto realizzatore viola l'obbligo di prestare la garanzia di prefinanziamento, il prefinanziamento non sarà versato.

Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati secondo il calendario e le modalità stabiliti nella "Scheda tecnica progetto di mobilità".

I pagamenti non saranno effettuati in caso di sospensione del termine di pagamento o dei pagamenti.

I pagamenti possono essere compensati (senza il consenso del Soggetto realizzatore) con gli importi dovuti dal Soggetto realizzatore, fino a concorrenza dell'importo dovuto al Soggetto realizzatore.

Per l'erogazione dei pagamenti, il Soggetto realizzatore dovrà presentare richiesta secondo il modello appositamente predisposto.

I pagamenti saranno effettuati in euro sul conto corrente bancario indicato dal Soggetto realizzatore nella Scheda tecnica. I Soggetti realizzatori assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati ad indicare il codice IBAN relativo al conto di Tesoreria Unica.

Le modalità di erogazione delle risorse al Soggetto realizzatore sono in anticipazione e a rimborso sulla base di stati di avanzamento.

Ad eccezione del primo versamento (acconto) gli altri pagamenti o recuperi saranno effettuati sulla base dell'analisi delle richieste di pagamento e/o del Report finale presentato dal Soggetto realizzatore.

I versamenti su detto conto bancario estinguono l'obbligazione di pagamento a carico del Soggetto attuatore.

I costi di bonifico saranno presi a carico nel modo seguente:

- Il Soggetto attuatore si assume il costo dei bonifici addebitati dalla propria banca.
- Il Soggetto realizzatore si assume il costo dei bonifici addebitatigli dalla sua banca.
- La parte responsabile della ripetizione di un bonifico si assume tutti i costi del bonifico ripetuto.

I pagamenti del Soggetto realizzatore si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto.

Recuperi

Si procede a recupero se — al momento della cessazione della partecipazione del Soggetto realizzatore, del pagamento finale o successivamente — risulta che il Soggetto attuatore ha pagato un importo superiore al dovuto e deve recuperare gli importi indebitamente versati.

Il regime generale di responsabilità per i recuperi (responsabilità di prima linea) è il seguente: al momento del pagamento finale, il Soggetto realizzatore sarà pienamente responsabile dei recuperi, anche se non è stato il destinatario finale degli importi indebitamente versati. Alla cessazione della partecipazione del Soggetto realizzatore o dopo il pagamento finale, i recuperi saranno effettuati direttamente presso il Soggetto realizzatore.

In caso di recuperi forzati:

- I Soggetti realizzatori saranno responsabili in solido del rimborso dei debiti di un altro beneficiario ai fini dell'accordo (compresi gli interessi di mora), se richiesto dal Soggetto attuatore.

Importo dovuto per cessazione della partecipazione del Soggetto realizzatore — Recupero

In caso di cessazione della partecipazione del Soggetto realizzatore, il Soggetto attuatore determinerà l'importo del recupero o dell'eventuale importo del pagamento finale.

Calcolo del contributo finale PNRR - NextGenerationEU

Il Soggetto attuatore determinerà innanzitutto il "contributo finale NextGenerationEU", sulla base dei contributi unitari ammissibili e, se del caso, dei costi effettivamente sostenuti.

Il saldo sarà calcolato sulla base del contributo finale e degli acconti pagati.

Se il saldo è positivo, il Soggetto attuatore erogherà il pagamento finale.

Se negativo, il saldo sarà recuperato secondo la seguente procedura.

Il Soggetto attuatore, tramite comunicazione formale, invierà al Soggetto realizzatore la richiesta di recupero/nota di debito indicando nella stessa i motivi e l'importo da rimborsare, in mancanza di osservazioni, entro 30 giorni dal ricevimento.

Audit successivi al pagamento finale — Importo definitivo rivisto della sovvenzione — Rimborso

Se successivamente al pagamento finale, in particolare a seguito di controlli, verifiche, audit o indagini, vengano riscontrate delle spese/contributi non ammissibili, l'importo finale della sovvenzione viene ridotto e il Soggetto attuatore comunicherà l'importo definitivo della sovvenzione e procederà con l'eventuale recupero.

Recupero forzato

Se il pagamento non è effettuato entro la data indicata nella nota di debito o entro i termini previsti dai solleciti di pagamento, l'importo dovuto sarà recuperato mediante l'avvio di azioni legali.

L'importo da recuperare sarà maggiorato degli interessi di mora applicabili, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata nella nota di debito fino alla data di ricevimento del pagamento integrale (inclusa).

Articolo 10
(Procedura di monitoraggio, rendicontazione della spesa e dei target, adempimenti in materia di controllo, report finale)

Per la gestione e rendicontazione del finanziamento, per adempiere alle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione richieste dal PNRR ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in un'ottica di gestione separata rispetto ai fondi Erasmus+, il Soggetto realizzatore è tenuto a usare lo strumento informativo "Piattaforma di Gestione mobilità PNRR" fornito dal Soggetto attuatore – INDIRE per registrare le attività di mobilità prima della loro data di inizio ed al loro termine e tutte le informazioni e gli aggiornamenti periodici richiesti dal sistema in ordine all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del/i progetto/i, nonché per redigere e trasmettere il Report finale.

Il processo di monitoraggio nei confronti dell'Unità di Missione del MIM verrà realizzato invece da INDIRE, n.q. di Soggetto attuatore, mediante lo strumento informatico ReGiS, previa pertanto ricezione da parte del Soggetto realizzatore di tutti gli aggiornamenti relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti di mobilità, così come previsto dall'art.1 comma 1043 della Legge n.178/2020.

Per quanto sopra, il Soggetto realizzatore nomina un "Responsabile Unico di Progetto" (RUP) che ha la responsabilità attuativa del progetto e l'accesso alla Piattaforma di Gestione mobilità PNRR. Il Soggetto Realizzatore non può delegare (esternalizzare) i compiti e fornire accesso agli strumenti di rendicontazione e gestione a persone esterne ad esso.

Il Soggetto realizzatore è responsabile della corretta alimentazione della piattaforma messa a disposizione da INDIRE ed è tenuto alla rilevazione costante e tempestiva dei dati dei progetti finanziati, delle informazioni inerenti alle procedure di selezione dei destinatari delle mobilità, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria.

Prima della richiesta di erogazione dell'acconto, in sede di avvio del/i progetto/i, il Soggetto realizzatore è tenuto, pertanto, all'inserimento ed al caricamento dei dati richiesti sulla Piattaforma di Gestione mobilità PNRR.

Successivamente deve mantenere aggiornate, durante l'implementazione dell'azione ed a cadenza mensile, le informazioni nello strumento di gestione e comunicazione, volti ad accertare da parte del Soggetto attuatore:

- la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento dei target e dei milestone del PNRR associati ai progetti inseriti nella piattaforma.
- la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronoprogramma di progetto.
- la coerenza tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento al/ai progetto/i finanziato/i.
- la presenza di un'idonea documentazione a supporto dei valori realizzati per target e milestone, coerente con quanto stabilito all'interno delle "Istruzioni operative" e "Linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione" dei progetti di mobilità.

Il Soggetto realizzatore dovrà indicare in sede di monitoraggio il valore programmato e realizzato del numero di partecipanti che prendono parte alle attività di mobilità.

Al fine di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al/i progetto/i di mobilità, il Soggetto realizzatore dovrà, pertanto, provvedere, entro e non oltre il periodo ricompreso tra il giorno 20 e la fine di ogni mese, sulla Piattaforma di gestione mobilità PNRR, all'alimentazione dei seguenti tre specifici adempimenti di monitoraggio relativi:

- **Avanzamento fisico del progetto:**
  - Valore realizzato degli indicatori relativi al contributo del progetto ai target di misura.
  - Aggiornamento dell'eventuale documentazione di supporto rispetto all'avanzamento dei dati di monitoraggio.
- **Avanzamento finanziario del progetto:** dati riguardanti i contributi unitari/reali.
- **Avanzamento procedurale del progetto:** dati relativi all'aggiornamento delle date di inizio e di fine previste ed effettive del Cronoprogramma (c.d. Iter di Progetto).

Contestualmente alla comunicazione periodica dei dati, il Soggetto realizzatore dovrà inoltre procedere a inserire i dati e a caricare tutta la relativa documentazione richiesta di supporto ovvero nel momento in cui sono state realizzate mobilità individuali:

- compilare e aggiornare, nell'apposita sezione, l'anagrafica dei partecipanti, allegando i rispettivi certificati di realizzazione della mobilità, secondo il format e le modalità indicate in Piattaforma di Gestione mobilità PNRR.
- certificare l'elenco dei partecipanti mediante attestazione a firma del Soggetto realizzatore.

Il Soggetto attuatore, una volta ricevuti i dati relativi allo stato di avanzamento, provvederà a verificare la completezza, congruità e correttezza della documentazione trasmessa, provvedendo ad aggiornare le informazioni raccolte entro i primi 10 giorni successivi alla conclusione del mese oggetto di monitoraggio sulla Piattaforma REGIS.

In linea con la normativa di riferimento PNRR, il Soggetto realizzatore deve procedere con i controlli ordinari, nonché con i controlli citati sulla regolarità amministrativo contabile, condizionalità PNRR, prevenzione e contrasto di irregolarità gravi, compilando e firmando le apposite checklist e attestazioni previste dal Soggetto attuatore.

In particolare, con riferimento ad eventuali procedure di affidamento per l'attuazione del progetto, sarà compilata l'apposita checklist relativa alla "Verifica affidamento" ai fini dell'attestazione delle verifiche effettuate. La checklist "Verifica affidamento" dovrà essere compilata per ciascun affidamento, datata e firmata per essere poi trasmessa al Soggetto attuatore tramite la Piattaforma di Gestione mobilità PNRR.

Per quanto riguarda le spese, sarà compilata l'apposita checklist relativa alla "Ammissibilità della spesa", per attestare l'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche. Una volta espletati i controlli da parte del Soggetto realizzatore, sulla base delle checklist e attestazioni da questi trasmesse sulla Piattaforma di Gestione mobilità PNRR, il Soggetto attuatore verificherà e approverà i controlli effettuati, apponendo i relativi flag, mediante l'utilizzo delle specifiche funzionalità ("Registrazione e attestazione degli esiti di controllo") per ciascuna fase procedurale e di rendicontazione di spesa.In corrispondenza di ciascun flag, sarà inoltre caricata l'idonea documentazione probatoria del controllo svolto (es. checklist verificate, attestazioni). La checklist "Verifica ammissibilità spese" dovrà essere compilata per le spese afferenti a ciascuna procedura, datata e firmata per essere poi trasmessa al Soggetto attuatore tramite la Piattaforma di Gestione Mobilità PNRR.

Le predette checklist, fornite dal Soggetto attuatore, assumono la valenza di documentazione a comprova dell'esistenza di un controllo sottostante da parte del RUP a tale attestazione, quindi di avvenuto controllo. Al termine delle attività di controllo e di trasmissione, il Soggetto attuatore provvederà alla registrazione nonché ad attestarne l'esito di converso, attraverso le funzionalità ad hoc previste all'interno del sistema ReGiS.

Il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio da parte del Soggetto realizzatore, nelle modalità e nelle tempistiche definite, può comportare la sospensione delle erogazioni previste, fino al mancato riconoscimento delle assegnazioni PNRR disposte dal Soggetto Attuatore e al recupero, anche tramite compensazione di quanto già preventivamente erogato.

3. Report finale

Una volta realizzate le mobilità, il Soggetto realizzatore dovrà trasmettere e inviare tramite la Piattaforma di Gestione mobilità PNRR il Report finale, entro e non oltre il termine di cui all'art. 4.

Può inviare il Report finale prima della data di fine progetto, se le attività previste sono state completate e se rispettano la durata minima indicata nella Guida al Programma Erasmus+.

A conclusione del progetto l'importo del pagamento finale, da corrispondere al Soggetto realizzatore sarà pertanto stabilito sulla base di detto Report finale.

Se, rispetto alla tipologia di azione e di mobilità prevista dall'Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento - Settore Istruzione Scolastica Erasmus+:

a. Gli eventi che generano la sovvenzione non sono stati attuati o sono stati attuati in maniera diversa da quanto pianificato.
b. I costi ammissibili effettivamente sostenuti dal Soggetto realizzatore sono inferiori a quelli pianificati nel cronoprogramma e nel quadro economico di progetto.

Il finanziamento può essere ridotto in maniera proporzionale o, ove applicabile, al Soggetto realizzatore sarà chiesto di restituire eventuali importi in eccesso precedentemente ricevuti a titolo di acconto.

A conclusione del progetto, il Soggetto attuatore effettua una **valutazione quantitativa** in merito al conseguimento del target finale di studenti e personale scolastico partecipanti alla mobilità. Il valore target è riferito al numero di mobilità effettivamente realizzate e conseguenti attestati di partecipazione rilasciati al compimento delle stesse e resi disponibili sulla Piattaforma di Gestione mobilità PNRR.

Inoltre, il Soggetto attuatore effettua **una valutazione qualitativa**, attraverso il Report finale e i Rapporti Narrativi online dei singoli partecipanti appositamente predisposti, volta a verificare se la realizzazione delle mobilità, sulla base dei requisiti e standard di apprendimento previsti dall'Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento - Settore Istruzione Scolastica Erasmus+ e di rispetto degli standard di qualità che comprendono le Priorità del Programma Erasmus+, abbia contribuito, con riferimento alla linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della

Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ad attuare la previsione dell'investimento PNRR di rafforzare le competenze multilinguistiche di studenti e personale scolastico.

Il Report finale – secondo il modello fornito –, oltre alle informazioni richieste in ordine all'attuazione delle mobilità, deve contenere le informazioni indicate di seguito:

1. Contributi unitari consumati per categorie di budget:

- Supporto organizzativo
- Supporto individuale
- Viaggio
- Supporto per l'inclusione delle organizzazioni
- Supporto linguistico
- Visite preparatorie
- Costo del Corso

2. Costi reali sostenuti per categorie di budget:

- Costi eccezionali
- Supporto all'inclusione dei partecipanti

In fase di controllo del Report finale il Soggetto attuatore può richiedere i documenti a supporto di ogni tipologia di costo dichiarata dal Soggetto realizzatore nel Report finale.

Articolo 11
(Sospensione dell'Accordo di concessione)

1. Sospensione dell'Accordo avviata dal Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore può sospendere l'Accordo, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- il Soggetto realizzatore ha commesso o è sospettato di aver commesso:
  - errori sostanziali, irregolarità o frodi, oppure
  - violazioni gravi degli obblighi dettati dalla presente convenzione o durante la sua aggiudicazione (compresa la non corretta attuazione dell'azione, l'inosservanza delle condizioni dell'invito, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza, se applicabile).

Prima di sospendere l'Accordo, il Soggetto attuatore invierà al Soggetto realizzatore una lettera di preavviso:

- dando Comunicazione formale dell'intenzione di sospendere l'Accordo, indicandone i motivi e chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, il Soggetto attuatore confermerà la sospensione **(lettera di conferma)**. Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura. La sospensione avrà effetto il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione).

Una volta soddisfatte le condizioni per riprendere l'attuazione dell'azione, il Soggetto attuatore trasmetterà formalmente al Soggetto realizzatore **una lettera di revoca della sospensione**, nella quale fisserà la data di fine della sospensione e lo inviterà a chiedere un emendamento all'Accordo per definire la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione — a meno che non sia stato risolto l'Accordo.

La sospensione sarà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione fissata nella lettera di revoca della sospensione. Tale data può essere anteriore alla data di spedizione della lettera. Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, non può essere attuata alcuna attività né è possibile avviare nuove attività e quelle in corso devono essere interrotte. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione.

Il Soggetto realizzatore non può chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla sospensione decisa dal Soggetto attuatore. La sospensione della sovvenzione non pregiudica il diritto del Soggetto attuatore di risolvere l'Accordo o di ridurre la sovvenzione.

2. Sospensione dell'Accordo richiesta dal Soggetto realizzatore

Il Soggetto realizzatore può chiedere la sospensione dell'Accordo, in tutto o in parte, qualora circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore — ne rendano impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione.

Il Soggetto realizzatore deve inviare una richiesta formale di modifica in cui sia riportato:

- i motivi.
- la data alla quale ha effetto la sospensione.
- la data prevista per la ripresa.

La sospensione avrà effetto il giorno indicato nella richiesta.

Una volta che le circostanze consentano di riprendere l'attuazione dell'azione, il Soggetto realizzatore dovrà richiedere immediatamente una modifica all'Accordo per definire la data di fine della sospensione, la data di ripresa dell'azione (un giorno dopo la data di fine della sospensione), prorogare la durata e apportare altre modifiche necessarie per adeguare l'azione alla nuova situazione, a meno che non sia stato risolto l'Accordo.

La sospensione sarà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione indicata nell'emendamento. Tale data può essere anteriore alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

Durante la sospensione non saranno versati prefinanziamenti, né potrà essere attuata alcuna attività. Le attività in corso devono essere interrotte e non è possibile avviarne di nuove. Non sono ammissibili i costi sostenuti o i contributi per attività attuate durante la sospensione.

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non può essere considerata inadempiente se non ha potuto rispettare i propri obblighi derivanti dall'Accordo a causa di forza maggiore.

Per "forza maggiore" si intende ogni situazione o evento che:

- impedisce alle parti di adempiere agli obblighi previsti dall'Accordo;
- è imprevedibile, eccezionale e indipendente dalla volontà delle parti;
- non è attribuibile a errore o negligenza delle parti (o di altri soggetti partecipanti all'azione); e si rivela inevitabile, nonostante la diligenza impiegata.

La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne deve dare comunicazione formale all'altra parte senza indugio, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione o evento. Le parti devono adottare immediatamente tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore e si adoperano al meglio per riprendere quanto prima l'attuazione dell'azione.

Articolo 12
(Risoluzione dell'Accordo e rinuncia)

1. Risoluzione dell'Accordo di concessione avviata dal Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore può risolvere l'Accordo nel caso in cui:

- l'attuazione dell'azione è diventata impossibile o i cambiamenti necessari al suo proseguimento sono tali da mettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
- il Soggetto realizzatore ha commesso:
  - errori sostanziali, irregolarità o frodi oppure
  - violazioni gravi degli obblighi dettati dal presente Accordo (compresa la non corretta attuazione dell'azione, la presentazione di informazioni false, la mancata trasmissione delle informazioni richieste, la violazione di norme etiche o di sicurezza, se applicabile).

Prima di risolvere l'accordo, il Soggetto attuatore invia al Soggetto realizzatore **una lettera di preavviso**

- dando Comunicazione formale dell'intenzione di procedere alla risoluzione/cessazione, indicandone i motivi.
- chiedendo di presentare le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni o se decide di proseguire la procedura nonostante le osservazioni pervenute, il Soggetto attuatore confermerà la risoluzione/cessazione e la data alla quale questa avrà effetto **(lettera di conferma)**. Altrimenti comunicherà formalmente l'estinzione della procedura.

Nel caso di cessazione della partecipazione, il Soggetto attuatore informerà anche il coordinatore al termine della procedura.

La risoluzione/cessazione avrà effetto il giorno dopo l'invio della comunicazione di conferma (o a una data successiva indicata nella comunicazione; "data di risoluzione/cessazione"). **Per la risoluzione dell'Accordo**:

- il Soggetto realizzatore deve — entro 30 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una relazione finale (per l'ultimo periodo di riferimento fino alla risoluzione).

Il Soggetto attuatore calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima che abbia effetto la risoluzione. I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Se l'Accordo è risolto per violazione dell'obbligo di presentare relazioni, il Soggetto realizzatore non può presentare alcuna relazione dopo la risoluzione.

Se il Soggetto attuatore non riceve la relazione entro il termine stabilito, saranno presi in considerazione solo i costi e contributi inclusi in una relazione periodica approvata (nessun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

La risoluzione non pregiudica il diritto del Soggetto attuatore di ridurre la sovvenzione.

Il Soggetto realizzatore non può chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dal Soggetto attuatore.

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei Soggetti realizzatori previsti dal presente Accordo.

2. Risoluzione dell'Accordo chiesta dal Soggetto realizzatore

Il Soggetto realizzatore può chiedere la risoluzione dell'Accordo.

Il Soggetto realizzatore deve presentare una richiesta formale di modifica indicante:

- I motivi.
- La data in cui termina i lavori relativi all'azione.
- La data alla quale ha effetto la risoluzione ("data di risoluzione"). Tale data deve essere successiva alla data di presentazione della richiesta di emendamento.

La risoluzione avrà effetto il giorno di risoluzione indicato nella richiesta.

In assenza di motivazioni o se il Soggetto attuatore ritiene che i motivi non giustifichino la risoluzione, l'Accordo può considerarsi risolto in modo improprio.

Se il Soggetto realizzatore non indica i motivi della risoluzione o se il Soggetto attuatore ritiene che i motivi addotti non giustifichino la risoluzione, si ritiene che l'Accordo sia stato risolto in maniera impropria.

Il Soggetto realizzatore deve — entro 30 giorni dalla data in cui ha effetto la risoluzione — presentare una relazione finale (relativa al periodo di riferimento rimanente fino alla risoluzione). Il Soggetto attuatore calcolerà l'importo definitivo della sovvenzione e il pagamento finale sulla base della relazione presentata e tenendo conto dei costi sostenuti e dei contributi per le attività attuate prima della data i cui la risoluzione diventa effettiva. I costi relativi a contratti da eseguire solo dopo la risoluzione non sono presi in considerazione né sono rimborsati o coperti dalla sovvenzione.

Se il Soggetto attuatore non riceve la relazione entro il termine stabilito, sono presi in considerazione solo i costi o i contributi inclusi in una relazione periodica approvata (non sarà considerato alcun costo/contributo se non è mai stata approvata alcuna relazione periodica).

Una risoluzione impropria può portare a una riduzione della sovvenzione.

Dopo la risoluzione continuano ad applicarsi gli obblighi dei beneficiari previsti dal presente Accordo.

3. Revoca dell'Accordo e rinuncia chiesta dal Soggetto realizzatore

Per i casi di revoca dell'Accordo, si rimanda a quanto previsto in merito all'art.6.

Nel caso in cui il Soggetto realizzatore per cause oggettive di forza maggiore ritenga di non poter più attuare il progetto di mobilità, perché impossibilitato ad avviare o a proseguire le attività, lo stesso dovrà procedere con una comunicazione formale di rinuncia al Soggetto attuatore. Il Soggetto attuatore procederà al recupero delle somme non spettanti già erogate, qualora già emesse in favore del Soggetto realizzatore, alla presa d'atto della rinuncia, dandone formale comunicazione.

Articolo 13
(Variazioni del/i progetto/i di mobilità e modifiche all'Accordo)

Il Soggetto realizzatore non può proporre variazioni alla "Scheda tecnica progetto mobilità" salvo che per la eventuale rimodulazione delle mobilità in coerenza e/o per esigenze di adeguamento per cause di forza maggiore, fermo restando l'importo concesso del finanziamento e il rispetto delle tipologie di attività e dei requisiti previsti dall'Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento - Settore Istruzione Scolastica Erasmus+.

Eventuali modifiche alla mobilità degli alunni e/o del personale possono essere apportate, ma devono essere programmate tenendo conto delle tipologie di mobilità degli alunni e del personale dell'istruzione scolastica previste dal Programma Erasmus+ ovvero devono essere realizzate ai fini di apprendimento transnazionale ed essere strutturate e strategiche per la scuola.

Non possono essere autorizzate modifiche progettuali che determinino un aumento dell'importo della sovvenzione, rimettano in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violino il principio della parità di trattamento dei richiedenti.

Articolo 14
(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto realizzatore dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine, il Soggetto realizzatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Soggetto attuatore, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto realizzatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Articolo 15
(Meccanismi sanzionatori)

1. Il Soggetto attuatore può procedere a dichiarare la decadenza del Soggetto realizzatore dal finanziamento concesso nei seguenti casi:

- mancata conclusione del progetto entro il termine definito nel progetto, salvo la concessione di eventuali proroghe.
- realizzazione di intervento diverso rispetto a quanto previsto dall'Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento - Settore Istruzione Scolastica Erasmus+.
- affidamento dei servizi, da parte del Soggetto realizzatore, mediante procedure di gara, in violazione di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici e dalle disposizioni di semplificazioni previste per l'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza.
- acertata sussistenza di situazione di conflitto di interessi, in caso di valutazione delle offerte.
- progetto interessato da indagine giudiziaria contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria al Soggetto attuatore o al Ministero dell'istruzione e del merito;
- mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio DNSH.

2. Per altri casi, è possibile attivare rettifiche finanziarie di irregolarità in percentuale variabile.

Articolo 16
(Disimpegno delle risorse)

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 comporta la riduzione o la revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 17
(Risarcimento del danno)

1. Responsabilità del Soggetto attuatore

Il Soggetto attuatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati al Soggetto realizzatore o a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente Accordo, anche per colpa grave.

Il Soggetto attuatore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati dal Soggetto realizzatore o da altri soggetti partecipanti all'azione, in conseguenza dell'esecuzione del presente Accordo.

2. Responsabilità del Soggetto realizzatore

Il Soggetto realizzatore deve risarcire il Soggetto attuatore per eventuali danni da questi subiti in conseguenza dell'attuazione dell'azione o della mancata attuazione dell'azione in piena conformità all'Accordo, a condizione che siano imputabili a colpa grave o dolo.

La responsabilità non si estende alle perdite indirette o a danni analoghi (come il mancato guadagno, la perdita di reddito o la perdita di contratti), a condizione che non siano imputabili a un atto doloso o a una violazione della riservatezza.

Il Soggetto realizzatore non può chiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione decisa dal Soggetto Attuatore.

Articolo 18
(Risoluzione di controversie)

Il presente accordo di concessione è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo di concessione, è di competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Articolo 19
(Risoluzione per inadempimento)

Il Soggetto attuatore potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente accordo di concessione qualora il Soggetto realizzatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi imposti dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR e dalla normativa comunitaria.

Articolo 20
(Diritto di recesso)

Il Soggetto attuatore può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo di concessione nei confronti del Soggetto realizzatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del presente Accordo o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 21
(Diritti di proprietà)

Se il Soggetto realizzatore produce materiali (didattici, strumenti informativi…) nell'ambito del/i progetto/i di mobilità, tali materiali devono essere resi disponibili su internet, gratuitamente e mediante licenze aperte.

Articolo 22
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano al rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - "GDPR" e D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018).

Il trattamento dei dati del Soggetto realizzatore verrà effettuato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - in qualità di titolare del trattamento ed in conformità

alla informativa privacy pubblicata nella piattaforma di gestione mobilità PNRR e accessibile al seguente indirizzo https://pnrr-erasmus.indire.it/pdfs/Informativa_Erasmus_PNRR.pdf.

Il Soggetto realizzatore deve trattare i dati personali ai fini della presente Accordo di concessione nel rispetto del diritto dell'UE, internazionale e nazionale in materia di protezione dei dati (in particolare il Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003). Nella suddetta attività di trattamento il Soggetto realizzatore agisce in qualità di ulteriore responsabile del trattamento.

Deve assicurare, inter alia, il rispetto degli articoli 28, 29, 30 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679, garantendo in particolare che i dati personali siano:

- Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.
- Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità.
- Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- Esatti e, se necessario, aggiornati.
- Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
- Trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati.

Il Soggetto realizzatore può dare al proprio personale accesso ai dati personali, se rigorosamente necessario ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio del presente Accordo di Concessione. Il Soggetto realizzatore deve garantire che il personale sia soggetto a obbligo di riservatezza.

I beneficiari devono informare gli interessati in merito al trattamento e fornire loro l'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo sopra indicato.

Articolo 23
(Visibilità e dichiarazione di finanziamento)

Nel rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il Soggetto realizzatore nella documentazione progettuale deve citare che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"), riportando l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR:

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Pertanto, le attività di comunicazione dei beneficiari attinenti all'azione (tra cui relazioni con i media, conferenze, seminari, materiale informativo come opuscoli, pieghevoli, manifesti, presentazioni ecc., in formato elettronico, attraverso i media tradizionali o social media ecc.), le attività di diffusione e qualsiasi infrastruttura, attrezzatura, supporto, fornitura o risultato principale finanziati dalla sovvenzione devono riconoscere il sostegno dell'Unione europea – NextGenerationEU"), - ed esporre la bandiera europea (logo) e la dichiarazione di finanziamento (tradotta nelle lingue locali, se del caso).

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI PNRR ISTRUZIONE

INDIRE ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICERCA EDUCATIVA

Il logo deve restare distinto e a sé stante e non può essere modificato con aggiunta di testo o altri marchi visivi o di fabbrica. Per evidenziare il supporto finanziario dell'UE non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi, a parte il simbolo dell'UE. Se utilizzato insieme ad altri loghi (ad es. dei beneficiari o di sponsor), al simbolo dell'UE deve essere dato opportuno rilievo. Ai fini dei loro obblighi prescritti dal presente articolo, il Soggetto realizzatore può utilizzare il logo

senza previa autorizzazione dell'amministrazione erogatrice. Ciò, tuttavia, non conferisce loro il diritto di uso esclusivo. Non può inoltre appropriarsi del simbolo o di analogo marchio o logo, né mediante registrazione né con altri mezzi.

Nelle attività di comunicazione o disseminazione attinenti all'azione le informazioni utilizzate devono essere accurate nei contenuti. Deve essere inoltre inclusa la seguente clausola di esclusione della responsabilità (tradotta nelle lingue locali, se del caso):

"Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ -INDIRE. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili."

Se il Soggetto realizzatore viola uno dei suoi obblighi prescritti dal presente articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

Articolo 24
(Comunicazioni e scambio di informazioni)

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, le comunicazioni con il Soggetto attuatore devono avvenire tramite:

- il sistema informativo dedicato "Piattaforma di Gestione mobilità PNRR", laddove previsto.
- a mezzo PEC all'indirizzo **indire@pec.it**.

Articolo 25
(Documentazione per l'attuazione dei progetti di mobilità)

Per l'attuazione delle azioni di mobilità il Soggetto realizzatore potrà utilizzare i seguenti documenti per la gestione dei flussi delle mobilità:

- Accordo Soggetto realizzatore/partecipanti
- Modello 1 - Modello Contratto formativo.docx
- Modello 1A - Contratto formativo Complement
- Modello 2 - Modello Programma di apprendimento per mobilità di gruppo
- SE Europass Group learning programme
- SE Europass Learning agreement and certificate of learning outcomes

Eventuale altra documentazione viene resa disponibile mediante la Piattaforma di Gestione mobilità PNRR.

Articolo 26
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente accordo di concessione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, ai decreti ministeriali, alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito e alle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Articolo 27
(Efficacia)

Il presente accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione con firma digitale dello stesso da parte del Soggetto attuatore - INDIRE.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Soggetto realizzatore prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i punti 4,6,8,9,13,14,15,16,18,19 e 20 del presente Accordo di concessione, attuativi delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2021/241 e al D.L. n. 77/2021.

ALLEGATI ALL'ACCORDO DI CONCESSIONE

Fanno parte del presente Accordo di concessione e ne costituiscono parte integrante i seguenti:

- **All.1COI** – Dichiarazione assenza conflitto interessi T.E. selezione progetti
- **All.1DF** – Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti fase di selezione dei progetti
- **All.2** - Scheda tecnica Progetto di mobilità
- **All.3** – Disposizioni applicabili ai costi ammissibili

- **All.4** – Importi applicabili
- **All.5** - Dichiarazione sul rispetto dei principi e condizionalità previsti per gli interventi del PNRR
- **All.6** – Modello Comunicazione titolare effettivo per enti pubblici/privati
- **All.7** - Richiesta di erogazione primo acconto per l'Intervento M4C1I3.1. – PNRR
- **All.8** - Richiesta di erogazione acconto intermedio per l'Intervento M4C1I3.1. – PNRR
- **All.9** - Richiesta di erogazione saldo per l'Intervento M4C1I3.1. – PNRR

ALLEGATI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI MOBILITÀ

- **All.10** - Accordo Soggetto realizzatore/partecipanti
- **All.11** - Modello 1 - Modello Contratto formativo
- **All.12** – Modello 1A - Contratto formativo Complement
- **All.13** - Modello 2 - Modello Programma di apprendimento per mobilità di gruppo
- **All.14** - SE Europass Group learning programme
- **All.15** - SE Europass Learning agreement and certificate of learning outcomes

Per il Soggetto realizzatore
Il Legale rappresentante

_____

Per il Soggetto attuatore
Il Direttore Generale

Dott. Flaminio Galli

_____

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)